

(N. 2315)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, FALLUCCHI, ACCILI,
D'AMELIO, SCARDACCIONE e SPITELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1987

Istituzione di un fondo per il personale civile dell'Amministrazione della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale civile della Difesa, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ha visto vanificato il particolare riconoscimento che, in conseguenza degli oneri ad esso derivanti in relazione all'inserimento nell'Amministrazione militare, era stato stabilito con legge 10 maggio 1983, n. 188.

Per effetto di vari provvedimenti di incremento del trattamento economico accessorio in favore dei dipendenti di altre Amministrazioni (vedi Interno, Finanze, eccetera), il livello del salario accessorio del personale civile della Difesa si è addirittura deteriorato.

Sorge da ciò la necessità di provvedere ad adeguare il trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa, adeguamento che valga non solo a riaffermare il principio che ad esso spetta uno specifico trattamento economico in funzione della particolare professionalità e dello speci-

fico impiego in arsenali, stabilimenti, reparti ed enti di ricerca e di applicazioni tecnologiche, ma altresì in relazione ai processi di ammodernamento e ristrutturazione che coinvolgono profondamente l'Amministrazione.

A tal fine con il presente disegno di legge è istituito un fondo raggugliato ad ore di straordinario, i cui criteri di attribuzione al personale dovranno essere definiti con decreto del Ministro della difesa sulla base di indicatori di produttività.

Peraltro sono note le gravissime carenze che si registrano nei ruoli e categorie di personale civile rispetto alle dotazioni organiche, che determinano, per l'esigenza di fronteggiare i servizi, un notevole aggravio di lavoro a carico delle unità presenti.

In relazione a quanto sopra, sussistono di conseguenza le disponibilità finanziarie per assicurare l'occorrente copertura dell'onere derivante dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In favore del personale civile dell'Amministrazione della difesa è istituito un fondo progressivo ragguagliato, per gli anni 1987, 1988, 1989 e successivi, rispettivamente a 2.259.036, 7.981.927 e 10.312.500 ore di lavoro straordinario.

Art. 2.

1. I criteri e le misure di ripartizione e di attribuzione del predetto fondo in favore del personale civile verranno definiti con successivo decreto del Ministro della difesa, da emanarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di indicatori di produttività da definire con il decreto stesso.

Art. 3.

1. All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1987 si provvede a carico del capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 53 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni, per i medesimi anni, degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1987.